



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



DATA

GENNAIO 2015

CST

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA MANUTENZIONE
DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DELLA SEDE DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE REGIONALE VIA DELLA PISANA 1301 – ROMA –

**Servizio di manutenzione triennale delle aree verdi esterne di pertinenza della
sede del Consiglio, delle piante ornamentali e
degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento.**

TITOLO

CAPITOLATO SPECIALE TECNICO

Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

**Area gestionale tecnico manutentiva
Gestione del Verde**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....pag.	3
ART. 2 - AMMONTARE, ARTICOLAZIONE E MODALITA' DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE.....	4
2.1 AMMONTARE DELL'APPALTO/DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	4
2.2 ARTICOLAZIONE E MODALITA' DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE.....	4
2.3 STAZIONI IDRICHE ACQUA – PARCO DELLA PACE E SEDE ISTITUZIONALE	5
2.4 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	6
ART. 3 – CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	6
ART. 4 – GESTIONE AMBIENTALE – IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E MINI COMPOSTAGGIO.....	6
ART. 5 – ONERI A CARICO DELLA DITTA.....	7
ART. 6 – SUBAPPALTI E COTTIMI.....	7
ART. 7 – ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DITTA CESSANTE DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	9
ART. 8 – CATEGORIE DI LAVORO ED OPERE ESCLUSE DELL'APPALTO.....	10
ART. 9 – PREZZI CONTRATTUALI.....	10
9.1 PREZZI CONTRATTUALI. DISPOSIZIONI GENERALI.....	10
9.2 ACCETTAZIONE DEI PREZZI.....	10
9.3 LAVORI NON PREVISTI – NUOVI PREZZI – LAVORI IN ECONOMIA.....	10
9.4 ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI.....	11
9.5 REVISIONE PREZZI D'APPALTO.....	11
ART. 10 – CONTROVERSIE.....	11
10.1 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	11
10.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO – ESECUZIONE D'UFFICIO.....	11
ART. 11 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI.....	12
11.1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	12
ART. 12 – CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE.....	12
12.1 CAUZIONE DEFINITIVA.....	12
12.2 ULTERIORI GARANZIE.....	13
ART. 13 – CONSEGNA DEI LAVORI.....	14
13.1 CONSEGNA DEI LAVORI.....	14
13.2 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA.....	14
13.3 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE.....	15
ART. 14 – TEMPISTICA.....	15
14.1 DURATA DELL'APPALTO.....	15
14.2 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE.....	16
ART. 15 – PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	16
ART. 16 – PAGAMENTI IN ACCONTO.....	16
ART. 17 – CONTO FINALE E COLLAUDO.....	17
17.1 CONTO FINALE.....	17
17.2 CERTIFICATO DI COLLAUDO O REGOLA ESECUZIONE.....	17
ART. 18 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	17
18.1 GENERALITA'.....	17
18.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI.....	17
18.3 ONERI ED OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE.....	19
18.4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE.....	21

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il Servizio di manutenzione triennale delle aree verdi esterne di pertinenza della sede del Consiglio, delle piante ornamentali e degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento, della pulizia degli spazi esterni e dei cigli, nonché della pulizia dei tetti e delle tettoie, per la durata di anni 3 (tre).

Per norma generale, i servizi previsti nel presente capitolato dovranno essere svolti nel pieno rispetto della normativa vigente, nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica oltre al rispetto di conservazione della flora, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- Consumi idrici;
- Consumi energetici;
- Consumo risorse naturali;
- Produzione e modalità di gestione dei rifiuti;
- Utilizzo di sostanze dannose per l'ecosistema e per la salute umana;
- Emissioni in atmosfera;
- Emissioni rumorose.

Le indicazioni fornite nel presente capitolato devono intendersi minimali e l'Impresa assume l'obbligo di intraprendere tutte le iniziative per garantire un perfetto stato vegetativo ed estetico delle piante sottoposte alla sua cura. L'Impresa a tale proposito dovrà segnalare tempestivamente la necessità di eseguire interventi di manutenzione di adeguamento.

Oggetto del servizio di manutenzione:

1) Mq. 40.000 circa di parco ricoperto, indicativamente da:

- Cespugli
- Piante a dimora lungo il perimetro
- Prato gentile
- Prato spontaneo
- Piante ad alto e medio fusto
- Fioritura stagionale

2) Mq. 120.000 circa per il "Parco della Pace" ricoperto, indicativamente da:

- Cespugli
- Piante a dimora lungo il perimetro
- Prato gentile
- Prato spontaneo
- Piante ad alto e medio fusto
- Fioritura stagionale

3) n. 33 composizioni, composte da piante in varietà, in ciotole DIAM. da 0,25 a 0,40 – n. 100 composizioni medie, composte da piante in varietà, in fioriere da cm. 33x70 c.a. – n. 170 piante in vaso singolo h metri 1,50/2,00 c.a. – n. 32 cassette photos "corridoio centrale – n. 65 piante in idrocoltura "Palazzina Presidenziale" – n. 25 ciotole DIAM. Metri 1,00 da esterno con fioritura stagionale – n. 11 ciotole DIAM. Metri 0,60 c.a. da interni (BOUVETTE) con fioritura stagionale – n. 8 Fioriere esterne

Metri 0,60x0,20 (uscita pal. B piano terra) fioritura stagionale - **n. 38 Fioriere** esterne
Metri 1,00 piante varie – **n. 2 vasche esterne fisse** in cemento larghezza Metri 1,50 con
fioritura stagionale.

4) SIEPI:

metri 900	c.a. Pittosporum
metri 850 + 300 (parco)	c.a. Laurus Nobilis
metri 100	c.a. Rincospermo
metri 280	c.a. Bosso

5) ALBERATURE PRESENTI

n. 340 nel Parco della Pace (Pinus Pinea, Pinus Halepensis, Pinus Nigra, Cedrus Atlantica, Cupressus Arizonica, Cupressus sempervirens, Magnolia);

n. 268 all'interno del Consiglio regionale (Pinus Pinea, Pinus Halepensis, Pinus Nigra, Cedrus Atlantica, Cupressus Arizonica, Cupressus sempervirens, Magnolia).

ART. 2 – AMMONTARE, ARTICOLAZIONE E MODALITA' DELLA MANUTENZIONE

2.1 AMMONTARE DELL'APPALTO/DETERMINAZIONE DEL CANONE

L'importo complessivo triennale del servizio compreso nell'appalto, ammonta complessivamente ad € **935.790,18** oltre I.V.A. 22% e somme a disposizione, di cui € **28.073,71** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; da cui l'importo annuale ammonta ad € 311.930,06 di cui € 9.357,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'appalto deve intendersi a corpo e non a misura.

Il canone mensile è determinato dividendo per dodici l'ammontare dell'appalto, al netto del ribasso d'asta.

I servizi si intendono appartenenti alla categoria **OS24 class. III**.

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.P.R. n. 222 del 03/07/2003, e s.m. e i. gli oneri per la sicurezza non sono oggetto di offerta. L'importo di contratto sarà quello risultante dalla somma dell'importo derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza più gli oneri per la sicurezza medesima scorporati dalla stazione appaltante ed evidenziati negli atti di gara.

Si specifica che le quantità e gli importi come sopra indicati, redatti in base al prezzario regionale in vigore, potranno variare sia in più che in meno, in base alle effettive esigenze del Consiglio Regionale del Lazio, senza che l'Impresa aggiudicataria possa pretendere indennizzo alcuno, fino alla concorrenza del 5 %, percentuale discrezionale a giudizio della Direzione Lavori.

2.2 ARTICOLAZIONE E MODALITA' DELLA MANUTENZIONE

- Lavorazioni effettuate dal personale specializzato per avere sempre la composizione allo stato ottimale, salvo richieste specifiche;
- Innaffiature, concimazioni, aggiunta di terra;
- Cambio delle piante che dovessero appassire per incuria quando se ne presenti la necessità;
- Cambio della fioritura nelle fioriere poste all'interno ed esterno dell'aula del Consiglio, quando se ne presenti la necessità o su ordine della D.L.;
- Cambio della fioritura stagionale nelle fioriere poste all'interno del Consiglio Regionale, quando se ne presenti la necessità o su ordine della D.L.;
- Zappettatura delle rose, potatura delle magnolie poste all'esterno del Consiglio regionale, almeno 2 volte l'anno, nonché pulizia varia delle aree interessate.

Le piante ed i materiali occorrenti (concimi, terra, lucidanti, etc.) saranno a carico della Ditta di manutenzione.

Piante ad alto e medio fusto

- Trattamenti fitosanitari preventivi: 2 volte l'anno;
- Potature e mondatore ordinarie: 1 volta l'anno;
- Innaffiamento: quando necessario in quantità idonee a mantenere il terreno nelle migliori condizioni.

Cespugli

- Trattamenti fitosanitari preventivi: 2 volte l'anno;
- Potature: 2 volta l'anno;
- Riquadrature: ogni qual volta necessario;
- Innaffiamento: 1 volta ogni 5 giorni, in quantità idonee a mantenere il terreno nelle migliori condizioni.

Prato Gentile

- Irrigazione: quando necessaria tale da mantenere fresco il manto erboso;
- Rigenerazione manto erboso: almeno 2 interventi, uno primaverile ed uno autunnale;
- Concimazione: necessarie per avere l'impianto ottimale;
- Sfalcio: ogni qualvolta l'altezza dell'erba sia superiore a cm. 12;
- Rastrellatura delle superfici: a seguito dello sfalcio.

Prato spontaneo

- Irrigazione: quando necessaria tale da mantenere fresco il manto erboso;
- Sfalcio: ogni qualvolta l'altezza dell'erba sia superiore a cm. 20.

Pulizie Generali

- Pulizia del Parco, pulizia dell'Anfiteatro, pulizia giornaliera (almeno un passaggio giornaliero) dei bagni del Parco;
- Spazzatura dei viali e dei cortili tutti i giorni compreso: pulizia delle scoline, raccolta materiali estranei, svuotamento dei cestini, sostituzione dei sacchetti getta-carta;
- Pulizia giornaliera dei marciapiedi;
- Pulizia tetti e tettoie una volta alla settimana di tutte le coperture presenti all'interno della sede del Consiglio Regionale.

2.3 Stazioni idriche acqua – parco della pace e sede istituzionale

• SEDE ISTITUZIONALE

Controllo 3 volte al mese di:

- tutti i galleggianti nelle vasche;
- n. 3 pompe, tenuta meccanica e cuscinetti;
- valvole di ritegno;
- quadri elettrici delle pompe;
- programmazione degli inverter;
- pompa pozzo, relativi quadri elettrici e galleggianti.

Sono esclusi tutti i materiali di consumo ed eventuali manutenzioni straordinarie sulle parti meccaniche ed elettriche della stazione.

• PARCO DELLA PACE

Controllo una volta al mese di:

- tutti i galleggianti nelle vasche;
- n. 3 pompe, tenuta meccanica e cuscinetti;
- valvole di ritegno;

quadri elettrici delle pompe;
programmazione degli inverter;
pompa pozzo, relativi quadri elettrici e galleggianti.

Sono esclusi tutti i materiali di consumo ed eventuali manutenzioni straordinarie sulle parti meccaniche ed elettriche della stazione.

2.4 Espletamento dei servizi

I servizi di manutenzione di cui all'art. 1 saranno espletati dal personale specializzato ed in orari tali da non ostacolare il normale funzionamento degli uffici. La Ditta contraente è responsabile, per tutta la durata del contratto, dei danni che i propri dipendenti dovessero arrecare al Consiglio regionale, al personale del Consiglio stesso e a terzi, nonché degli inconvenienti di qualsiasi natura cui i propri dipendenti dovessero dar luogo.

A norma dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la Ditta si impegna ad osservare, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del presente contratto, le condizioni normative e retributive risultanti dai vigenti contratti collettivi di lavoro nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del lavoratore e di ogni norma in materia di sicurezza del lavoro di cui alla D.Lgs. n. 81/08.

La Ditta è altresì dovuta all'osservanza della legge 22 ottobre 1960, n. 1369.

In caso di inosservanza delle succitate norme, il Consiglio regionale si riserva il diritto di sospendere i pagamenti a favore della ditta inadempiente per un ammontare pari alle somme dovute e non corrisposte ai lavoratori dipendenti.

ART. 3 – CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'Amministrazione regionale per questo appalto nominerà un funzionario, Responsabile della conduzione e controllo del contratto, che provvederà al controllo della regolare esecuzione dei servizi stesso in base alle prescrizioni del Capitolato e provvederà:

- 1 all'inizio dell'appalto, in contraddittorio con il rappresentante della Ditta, alla ricognizione dello stato dell'area del Parco, nonché del numero di piante esistenti nei locali del Consiglio regionale per le quali dovrà provvedersi la manutenzione, redigendo apposito verbale;
- 2 alla fine dell'appalto, alla verifica, sempre in contraddittorio con il rappresentante della Ditta, dello stato delle singole piante oggetto della manutenzione e dell'area adibita a Parco, redigendo apposito verbale;
- 3 a segnalare tempestivamente al competente Settore del Consiglio, mediante comunicazione formale, eventuali inadempienze della Ditta;

ART. 4 - GESTIONE AMBIENTALE – IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E MINI COMPOSTAGGIO

In linea con le indicazioni contenute nel Piano di Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP), l'Impresa dovrà seguire un sistema di gestione ambientale con l'utilizzo di prodotti prevalentemente biologici e con la creazione di apposite aree dove alloggiare impianti di compostaggio o mini compostaggio. L'individuazione di tali aree sarà concordata con l'Amministrazione, anche in relazione delle indicazioni fornite dall'Impresa che si farà carico, per la messa in esercizio degli stessi, dell'espletamento dell'eventuali procedure autorizzative. Verso detti impianti, saranno indirizzati tutti i rifiuti vegetali derivanti dalle varie attività di manutenzione, per essere trasformati al termine del ciclo di trattamento in "Compost". Il prodotto del ciclo di compostaggio, sarà reimpiegato dall'Impresa come fertilizzante da utilizzare sui prati e sulle varie specie vegetali oggetto di manutenzione.

In alternativa l'Impresa potrà individuare un'area esterna all'Amministrazione, fatto salvo che tutte le eventuali spese per il compostaggio o mini compostaggio saranno a totale carico dell'Impresa stessa.

ART. 5 – ONERI A CARICO DELLA DITTA

Si conviene che, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, la Ditta affidataria dovrà, a proprie spese, ottemperare a quanto qui di seguito specificato:

- A) approvvigionamento attrezzature e materiali di consumo, compresi i materiali per l'irrigazione, necessari alla manutenzione come sopra descritta, ivi compresi i costi per i trattamenti fitosanitari;
- B) relazione biennale sulla stabilità delle alberature attraverso analisi visive (VTA) e strumentali;
- C) imposte e tasse relative all'attività svolta, nonché le spese per bolli, stampati e registrazioni;
- D) oneri previdenziali ed assicurativi relativi al personale addetto al servizio;
- E) divise di lavoro per il personale utilizzato.

Saranno a carico del Consiglio regionale la fornitura dell'energia elettrica necessaria e l'acqua.

ART. 6 - SUBAPPALTI E COTTIMI

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i servizi compresi nel contratto.

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto e l'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dagli artt. 109 e 170 del D.P.R. n. 207/2010 .

L'affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni (v. art. 170 D.P.R. n. 207/2010):

1. che l'Impresa appaltatrice abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l'Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione presso la stazione appaltante contestualmente alla presentazione dell'istanza e comunque almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4;
4. che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente, per eseguire le lavorazioni, l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato;
5. che non sussista nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.. Per la verifica di tale requisito l'Impresa appaltatrice dovrà allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252..
6. che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di eventuali forme di

controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo.

7. che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice dalla quale risulti, come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società cooperativa per Azioni o a responsabilità limitata; nel caso di consorzio i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole società consorziate che partecipano all'esecuzione dei lavori;
8. che contestualmente all'istanza l'Impresa appaltatrice depositi la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Impresa subappaltatrice attestante ai sensi dell'art. 20, commi 10 e 11, della L.p. n. 26/1993, di non aver assunto funzione di progettista nei riguardi dei lavori oggetto di appalto, né svolto attività di studio o consulenza in ordine ai medesimi lavori e di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con i progettisti medesimi.

A norma dell'art. 118 del D.P.R. n. 207/2010 la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta a norma dei precedenti punti da 2 a 8; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Si precisa sin d'ora che l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare l'idoneità tecnico-economica e l'affidabilità morale e sociale dell'Impresa subappaltatrice.

L'affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei servizi non esonera in alcun modo l'Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l'unica e la sola responsabile verso l'amministrazione della buona esecuzione dei lavori.

L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d'appalto.

Per quanto non previsto dalle citate disposizioni si applica la normativa statale vigente in materia di subappalto.

L'impresa che ha affidato parte dei servizi in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle norme fissate dalla Legge D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, in materia di trasmissione di documentazione all'amministrazione e di indicazioni sul cartello esposto all'esterno del cantiere.

Ai sensi del IV comma dell'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 l'impresa aggiudicataria deve praticare per i servizi e le opere da affidare in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultati dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%.

Ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg. così come sostituito dall'art. 2 del D.P.G.P. 4 marzo 1998, n. 5-77/Leg. è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Impresa appaltatrice medesima, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Impresa stessa via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In mancanza di tali adempimenti si procederà secondo le previsioni dell'art. 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg. così come sostituito dall'art. 2 del D.P.G.P. 4 marzo 1998, n. 5-77/Leg. e precisamente:

1. il subappaltatore potrà informare la stazione appaltante depositando copia della fatture inevase. Il committente ne darà immediatamente notizia all'appaltatore dando termine 15 giorni per le eventuali controdeduzioni ovvero per il deposito delle fatture quietanzate; in tale periodo resterà comunque sospeso il pagamento dello stato d'avanzamento lavori successivo.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non depositi le fatture quietanzate ovvero non formuli alcuna osservazione, la stazione appaltante provvederà alla sospensione dello o degli stati avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato.
3. Nel caso in cui l'appaltatore contesti motivatamente quanto asserito dal subappaltatore, la stazione appaltante incaricherà il direttore lavori di accertare che l'opera o parte dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali in essere tra committente e appaltatore.
4. Nel caso in cui il direttore lavori dichiara che l'opera o parte dell'opera allo stato di fatto è stata eseguita secondo i patti contrattuali, la stazione appaltante procederà comunque alla sospensione dello o degli stati di avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato.
5. In ogni caso rimane impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante per vizi e difformità che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate all'accertamento di cui al punto 3.

Si precisa che è vietato al subappaltatore di procedere a sua volta al subappalto delle opere e delle lavorazioni a lui affidate tranne nel caso previsto dall'art. 170, del D.P.R. n. 207/2010.

Nel caso di varianti in corso d'opera, l'eventuale subappalto di servizi di variante è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una nuova dichiarazione di subappalto all'atto del relativo affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, così come sopra descritti.

Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni sopra richiamate il Direttore dei Lavori ha la facoltà di chiedere (anche verbalmente) ad ogni persona presente in cantiere le proprie generalità (anche mediante l'esibizione di un valido documento di riconoscimento) e di chiedere (anche verbalmente) all'Impresa appaltatrice (anche eventualmente per le Imprese subappaltatrici) l'esibizione del libro paga e matricola onde giustificare la presenza in cantiere della medesima persona. In caso di rifiuto ad esibire i documenti sopra indicati, il Direttore lavori ha la facoltà di disporre l'immediato allontanamento della persona in questione dal cantiere: in tal caso il Direttore lavori può procedere inoltre alla formalizzazione della richiesta della documentazione sopraindicata all'Impresa appaltatrice (o, per il suo tramite, all'Impresa subappaltatrice) con contestuale assegnazione di un termine per fornire la documentazione medesima. Decorso detto termine l'Amministrazione procede all'applicazione di una penale di euro 50,00 che sarà detratta dal primo pagamento successivo al verificarsi dell'inadempimento. Rimane salva, in ogni caso, la segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria competente qualora emergessero circostanze tali da risultare penalmente rilevanti, nonché la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto secondo la normativa vigente.

ART. 7 – ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria, per l'espletamento della manutenzione, dovrà utilizzare un numero di personale adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità operative richieste per l'esecuzione della manutenzione stessa, in modo tale che siano soddisfatti gli obblighi fissati nel presente Capitolato.

ART. 8 - CATEGORIE DI LAVORO ED OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano escluse dall'appalto le opere non espressamente specificate. L'Amministrazione si riserva di affidare, in tutto od in parte le opere non specificate, ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

ART. 9 - PREZZI CONTRATTUALI

9.1 PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI

I prezzi contrattuali derivano dall'applicazione ai singoli prezzi previsti nell'elenco prezzi unitari del ribasso percentuale offerto in sede di gara ad esclusione degli oneri di sicurezza previsti, non soggetti a ribasso d'asta e desunti dalla Tariffa Regionale del Lazio in vigore.

Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun servizio si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento del servizio a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli articoli e nelle indicazioni particolari riportate dall'elenco prezzi unitari.

Gli oneri di sicurezza sono compensati a parte con l'importo appositamente stanziato dall'amministrazione ed evidenziato negli atti di gara.

9.2 ACCETTAZIONE DEI PREZZI

I prezzi contrattuali, anche considerato quanto sopra, sia per la valutazione dei servizi in economia, sia per le opere a misura, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono remunerativi di ogni spesa generale.

I prezzi medesimi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

9.3 LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI- LAVORI IN ECONOMIA

L'Appaltatore non potrà eseguire lavori in economia se non a seguito di ordine scritto della D.L..

Per la determinazione dei nuovi prezzi entro il sesto quinto dell'importo originario di contratto si applicano le disposizioni dell'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente:

- a) desumendoli, ove possibile, dall'elenco prezzi generale della tariffa della regione Lazio vigente;
- b) in alternativa a quanto indicato al punto a) si provvederà al ragguglio delle nuove lavorazioni con gli eventuali lavori consimili compresi nel contratto. Si intende per ragguglio la comparazione o l'assimilazione delle nuove lavorazioni con quelle previste in progetto e la conseguente estrapolazione del nuovo prezzo in proporzione ai prezzi inseriti nell'elenco prezzi unitari previa detrazione della quota di incidenza degli oneri di sicurezza. Nel caso in cui tali lavori comportino oneri per la sicurezza secondo le valutazioni che di ciò farà il coordinatore per la sicurezza nominato ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m., i nuovi prezzi sono maggiorati degli oneri medesimi come individuati dal coordinatore;
- c) nel caso in cui l'attività di ragguglio risulti infruttuosa, alla determinazione dei nuovi prezzi si procede mediante la formulazione di nuove analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta dedotti, ove possibile, dall'elenco prezzi generale di cui al punto a).

Ai nuovi prezzi così individuati si applica il ribasso di gara.

In alternativa alla formulazione dei nuovi prezzi, la D.L.. potrà chiedere l'esecuzione dei servizi non previsti in economia, ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. 207/2010.

Per lavori o forniture di piante che si rendessero necessari a giudizio del Consiglio regionale, potranno richiedersi all'impresa prestazioni e forniture in economia. Per la fornitura si intendono compensati, con prezzi unitari al netto di IVA, anche i relativi trasporti, noli, perdite

e quanto altro occorra per porle in opera. Nei prezzi unitari si intende anche compresa la quota di opere generali e di utile di impresa. I prezzi unitari saranno ricavati dal prezzario ufficiale della Regione Lazio o dalle pubblicazioni specializzate del settore quali “prezzi informativi”.

Per le forniture di piante non previste nelle pubblicazioni citate si farà riferimento al catalogo ufficiale dell'impresa se questa svolge attività vivaistica in proprio o, in diverso caso, alla media dei prezzi dei cataloghi ufficiali delle maggiori imprese vivaistiche del Lazio.

Le prestazioni di mano d'opera dovranno essere fornite con il personale inquadrato nelle categorie florovivaistiche, verrà rimborsato il corrispettivo delle paghe sindacali al lordo di tutti gli oneri di legge incrementate del 26.50% per spese generali uso attrezzi ed utile d'impresa.

Le prestazioni saranno elencate in apposite liste sottoscritte dai singoli operai dal capo cantiere e vistate dal Direttore dei Lavori. I corrispettivi potranno desumersi dalle pubblicazioni sopra indicate se in essa previsti.

Per i noleggi di macchine ed attrezzature di macchine che dovranno essere perfettamente funzionanti e provviste di tutti gli accessori necessari per un soddisfacente e completo impiego verrà corrisposto un computo per ogni ora di effettivo lavoro comprensivo dei costi dell'operatore, di carburanti, lubrificanti e materiale di consumo.

I computi orari saranno desunti dalla pubblicazione sopra indicata o dai prezzari ufficiali della Regione Lazio .

Per tutte le categorie di prestazioni ed opere in economia i prezzi verranno definiti con l'apposito verbale di concordamento nuovi prezzi.

La Ditta aggiudicataria si impegna, altresì, a fornire in uso gratuito in occasione di manifestazioni o convegni di durata non superiore alle 48 ore, le piante e composizioni necessarie per l'addobbo delle sale, salvo gli oneri derivanti dalla mano d'opera da conteggiare.

9.4 ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI

Si intendono completamente comprese e compensate con i prezzi delle opere incluse nei lavori tutte le assistenze necessarie per le varie manutenzioni degli impianti del Consiglio regionale, che risultano essere non previsti nel presente Capitolato, in modo da dare i lavori finiti e funzionanti a perfetta regola d'arte, con esclusione della fornitura dei materiali.

9.5 REVISIONE PREZZI D'APPALTO

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, è ammessa la revisione dei prezzi, con le modalità stabilite dall'art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5.

ART 10 - CONTROVERSIE

10.1 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di appalto si farà riferimento a quanto previsto nell'art. 240 del D.Lgs 163/2006 e s. m.e i.

Le controversie non composte a norma 240 del D.Lgs 163/2006 e s. m.e i. sono demandate al Foro competente di Roma.

10.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO - ESECUZIONE D'UFFICIO

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto o all'esecuzione d'ufficio nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art. 256 del D.Lgs 163/2006).

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio delle lavorazioni, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Impresa appaltatrice nella forma dell'ordine di servizio: contestualmente è fissato il giorno (con un preavviso di almeno 20 giorni) per la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti e per

L'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore lavori con conseguente immissione dell'Amministrazione nel possesso del cantiere. In caso di subentro di un nuovo appaltatore il Direttore lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente appaltatore indicando le eventuali indennità da corrispondere. In caso di esecuzione d'ufficio dei servizi, si procederà all'indicazione dei materiali, macchine ed attrezzature esistenti nel cantiere che dovranno essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione stessa.

Con la sottoscrizione del contratto l'Impresa appaltatrice dichiara, ora per allora, il proprio incondizionato consenso a detta immissione in possesso, qualora abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio previste dalla normativa vigente.

All'atto dell'immissione nel possesso del cantiere, si farà luogo, in contraddittorio fra la D.L. od altro idoneo rappresentante dell'Amministrazione ed il rappresentante dell'Impresa appaltatrice o, in assenza di questo, alla presenza di due testimoni, alla redazione di verbale di constatazione dello stato dei lavori del cantiere ed all'inventario dei materiali a piè d'opera, dei macchinari e delle attrezzature esistenti in cantiere in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

A chiusura del verbale l'Amministrazione indicherà quali materiali, macchinari ed attrezzature dovranno essere sgomberati ed il termine entro il quale lo sgombero dovrà essere completato riservandosi, in caso di inadempienza, l'esecuzione diretta dello sgombero ed il deposito di materiali ed attrezzature a spese dell'Impresa appaltatrice. Se il verbale non sarà redatto in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, verrà comunicato per ogni ulteriore effetto all'Impresa medesima nelle forme di legge.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice, i rapporti con questa saranno definiti, con riserva di ogni diritto ed azione dell'Amministrazione, corrispondendo per i lavori a misura il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base ai prezzi contrattuali offerti dall'Impresa secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

ART. 11 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI

11.1. DISPOSIZIONI GENERALI

L'appalto è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente capitolato speciale, di leggi, decreti, circolari, regolamenti, etc., anche se non espressamente citati, attualmente vigenti od emanati prima dell'inizio dei servizi, sia di carattere generale amministrativo che particolare, per quanto riguarda fondazioni, strutture, impianti, prescrizioni tecnologiche, etc., purché non in contrasto con il presente capitolato speciale e con le norme particolari degli allegati.

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel vigente Capitolato generale dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e nel relativo regolamento di attuazione.

Per la direzione, contabilità e collaudazione delle opere verranno osservate le norme vigenti in materia.

ART. 12 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

12.1 CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all'art. 113 della D.Lgs 163/2006 è fissata nella misura del 10% (diecipercento) dell'importo netto di appalto. Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10% la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

A norma dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 la cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto ed il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che l'Amministrazione avesse a subire. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei servizi in caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia stata ridotta nel suo ammontare: in caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. A norma dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 comma 3 la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, dei pagamenti dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'atto dell'approvazione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione). Resta convenuto che, anche quando a collaudo finale nulla osti nei riguardi dell'Amministrazione alla restituzione dell'importo residuo della cauzione, questo continuerà a restare, in tutto od in parte, vincolato a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo di cui all'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, ogniqualvolta la rata a saldo non sia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, allo scopo sufficiente, salvo diversa disposizione di Legge. Si precisa che, a norma dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna dei pagamenti o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione definitiva da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

12.2 ULTERIORI GARANZIE

A norma dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 l'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare le seguenti polizze assicurative:

- a) una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi: la somma assicurata deve essere almeno pari a euro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00).
- b) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi con un massimale almeno pari a euro 750.000,00 (diconsi euro settecentocinquanta mila)

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo vigenti per legge.

ART. 13 - CONSEGNA DEI LAVORI

13.1 CONSEGNA DEI LAVORI

L'Amministrazione appaltante potrà procedere alla consegna dei servizi immediatamente dopo l'aggiudicazione dei servizi, anche in assenza della stipula contrattuale, senza che l'Impresa possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.

L'area sarà consegnata all'Impresa nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'inizio dei servizi.

Sarà cura dell'Impresa Appaltatrice, predisporre un programma mensile di intervento delle opere da realizzare nei tempi stabiliti.

13.2 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato e nel progetto per dare completi e ultimati i servizi di cui all'art. 1.

L'Impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in linea amministrativa.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei servizi si constati che nel Contratto o nel Capitolato non siano stati specificati alcuni particolari di materiali, apparecchiature, impianti, ecc. necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere ed il rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti, l'Impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini che in proposito la D.L. impartirà e senza che ad essa spetti alcun particolare compenso.

L'esecuzione dovrà inoltre essere coordinata con le esigenze derivanti dalla contemporanea attività, nell'ambito del cantiere, di altre Imprese secondo le prescrizioni della D.L.. L'appaltatore ha anche l'obbligo di eseguire il collocamento in opera di qualsivoglia materiale o apparecchiatura che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altra Ditta.

Resta comunque stabilito che l'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e della esecuzione dei servizi, quanto per ciò che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel progetto esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori.

In caso di disaccordo tra i documenti di contratto varranno le disposizioni più favorevoli all'Amministrazione o quelle che la D.L. a suo insindacabile giudizio, riterrà di adottare.

La sorveglianza del personale dell'Amministrazione appaltante non esonera l'Impresa dalle responsabilità dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

L'Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile della D.L. ed in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere mal eseguite.

L'Impresa è parimenti tenuta ad osservare il Piano di Sicurezza che fa parte integrante del contratto e le direttive del Coordinatore per l'esecuzione dei servizi incaricato dal Committente ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m. .

L'Impresa può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al Piano di sicurezza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza: in nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Il datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani, tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei Piani e di formulare proposte al riguardo.

I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai Piani.

13.3 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

A norma dell'art. 4 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 l'appaltatore è obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facoltà di conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.

A norma dell'art. 6 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 la direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore e notificato all'amministrazione appaltante.

In relazione a quanto sopra disposto si stabilisce l'obbligo dell'Appaltatore, ove non ne disponga, di assumere un tecnico qualificato (a seconda dell'importanza dei lavori) per la direzione del cantiere e dei lavori per conto dell'Impresa. Detto direttore tecnico dovrà essere iscritto all'Albo della rispettiva categoria e dovrà prestare con continuità la propria opera sui servizi garantendo la presenza continua sul cantiere.

Il "Direttore del Cantiere" sarà, insieme all'Appaltatore, responsabile dell'applicazione di tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i che interessino le opere che l'Appaltatore dovrà eseguire. L'Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.

ART. 14 - TEMPISTICA

14.1 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

E' facoltà insindacabile dell'Amministrazione procedere al rinnovo del contratto per ulteriori 3 (tre) anni.

L'eventuale rinnovo dovrà essere richiesto dall'Impresa con un anticipo di almeno di mesi 6 (sei), dalla scadenza.

Per quanto concerne le opere di manutenzione, le stesse verranno eseguite all'interno della durata dell'appalto, a decorrere da un verbale di consegna per ogni singola opera.

I lavori di manutenzione potranno essere eseguiti anche in contemporanea tra di loro e durante l'esecuzione della manutenzione e l'Impresa dovrà mettere a disposizione tutto il personale necessario per le realizzazioni delle opere senza poter richiedere indennizzo alcuno.

L'Amministrazione si riserva di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutte le opere o di parte di esse a tutto carico dell'Impresa ovvero di risolvere il contratto quando questa, per negligenza grave o per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite, per impiego di materiali difettosi o per irregolarità nella costruzione, si conducesse in modo da non assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine contrattuale oppure compromettesse la buona riuscita dell'opera.

14.2 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE

Il tempo contrattuale, a norma dell'art. 40 del D.P.R. n. 207/2010, tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole; pertanto non saranno concesse sospensioni né proroghe così motivate.

Con ordine di servizio del Direttore lavori è ammessa la sospensione totale o parziale dei servizi nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 158 del D.P.R. n. 207/2010 ed all'art. 24 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

Si conviene che i termini contrattuali tengano già conto anche delle eventuali sospensioni estive così come individuate nei contratti collettivi di lavoro.

Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei servizi potranno essere concesse dall'Amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta espressa dell'appaltatore formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei servizi e comunque almeno 30 giorni prima la scadenza del termine medesimo e sempre che il ritardo nella prosecuzione dei servizi dipenda da fatti non a lui imputabili e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

A norma dell'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010 l'appaltatore deve dare all'Amministrazione committente formale comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei servizi.

ART. 15 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A norma dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 22 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 in caso di ritardata ultimazione dei servizi oltre la data stabilita, verrà dedotta dall'importo dei servizi, senza formalità alcuna, una penale così richiamata:

- Ritardata esecuzione dei servizi di manutenzione, sulla scorta del cronoprogramma mensile presentato, importo pari ad € 300,00 (diconsi euro trecento/00) per giorno di ritardo.
- Nel caso di lavorazioni effettuate su Ordini di Servizio del D.L., ove verranno indicati i tempi di esecuzione delle opere, verrà applicata una penale per ritardato inizio e/o ultimazione dei servizi, di € 200,00 (diconsi euro duecento/00) per giorno di ritardo.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei servizi determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 256 del Dlgs n. 163/2006.

A opera ultimata è facoltà della D.L. ordinare lo sgombero delle aree, di tutti i materiali e delle attrezzature di proprietà dell'Impresa, entro un termine perentorio che comunque non potrà essere inferiore a giorni 20 (venti).

Qualora l'Impresa non ottemperasse allo sgombero si applicheranno le stesse penalità previste per la ritardata esecuzione dei servizi di manutenzione.

ART. 16 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, con canoni mensili, suddividendo l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta presentato.

A norma dell'art. 141 del D.P.R. n. 207/2010 in caso di sospensione lavori di durata superiore a 180 (centoottanta) giorni la stazione appaltante disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione.

Il pagamento della rata a saldo, comprendente le trattenute di Legge effettuate sui singoli certificati di pagamento, verrà disposto a favore dell'Impresa, dopo l'approvazione del collaudo da parte delle competenti autorità ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità che l'Impresa appaltatrice indicherà in fattura, modalità che dovranno comunque essere compatibili con le vigenti norme di legge e disposizioni in materia di contabilità dell'Amministrazione.

ART. 17 - CONTO FINALE E COLLAUDO

17.1 CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro il termine massimo di 90 giorni dalla data della regolare e completa loro ultimazione accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei Lavori.

17.2 CERTIFICATO DI COLLAUDO O REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo tecnico - amministrativo dei servizi ovvero regolare esecuzione verrà effettuato entro sei mesi dall'ultimazione dei servizi accertata dal prescritto certificato del Direttore Lavori.

ART. 18 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

18.1 GENERALITA'

Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali tutti gli oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 ed in ogni parte del presente Capitolato Speciale, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei servizi fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all'appaltatore per l'osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli. Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti dal Piano di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo come determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di gara. Sono inoltre a carico dell'appaltatore e si intendono compensati nel corrispettivo dell'appalto tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m. riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate dall'Impresa in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto; l'appaltatore dovrà fornire notizie utili per la revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva.

18.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

- 1) A norma delle vigenti disposizioni di legge, l'Appaltatore è tenuto ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente durante il periodo di svolgimento dei servizi, nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
- 2) L'Appaltatore risponde dell'osservanza di quanto previsto dal precedente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 3) Fermo restando quanto sopra stabilito, a norma dell'art. 7 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, l'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia degli obblighi suddetti sull'importo netto progressivo dei servizi è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. La stazione

provvederà direttamente al pagamento, a valere sulla ritenuta medesima, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme dovute, salve restando in ogni caso le maggiori responsabilità in capo all'appaltatore. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione del conto finale, successivamente all'approvazione del certificato di collaudo, ovvero regolare esecuzione, e sempre che gli enti competenti non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze.

- 4) A norma dell'art. 13 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente dall'appaltatore nei limiti di quanto accertato dalla competente Agenzia provinciale del lavoro anche in corso d'opera detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto e secondo le modalità indicate dal medesimo art. 13 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
- 5) In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dalle competenti Autorità, la Stazione appaltante medesima dopo averne dato comunicazione all'appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento della rata a saldo, se i servizi sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Le somme così accantonate non saranno liquidate sino a che non sia dimostrato l'integrale assolvimento degli obblighi descritti nei precedenti punti.
- 6) Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'Ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice o concessionaria l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Impresa medesima.
- 7) L'Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m., dal D.P.R. del 27 aprile 1955 n. 547, dal D.P.R. del 7 gennaio 1956 n. 164. L'Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra di sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto. A norma dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m., l'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, prima della consegna dei servizi, oltre al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (se non già presentato in sede di gara), una dichiarazione attestante l'organico medio annuo dell'Impresa, distinto per qualifica, corredata da una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti e dalle certificazioni attestanti la regolarità dell'Impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (se non già presentate o acquisite d'ufficio in sede di gara). A norma D.Lgs. n. 81/08 e s.m. l'appaltatore è tenuto a consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei servizi, il piano di sicurezza operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato D.Lgs. n. 81/08 e s.m. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato non si procederà alla consegna dei servizi né alla stipula del contratto d'appalto. L'appaltatore sarà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d'appalto per colpa dell'aggiudicatario. A norma D.Lgs. n. 81/08 e s.m. l'appaltatore ha la facoltà di presentare,

entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali integrazioni al piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante a norma del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. Nel caso in cui l'appaltatore non consegni integrazioni entro il termine suddetto si intenderà che lo stesso abbia accettato integralmente il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante. Le integrazioni al piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante non potranno in nessun caso comportare oneri a carico della medesima stazione appaltante maggiori rispetto a quelli previsti nel piano di sicurezza medesimo. Inoltre, a norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m., in nessun caso le eventuali integrazioni al piano di sicurezza redatto dalla stazione appaltante possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali. L'Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere alle Imprese subappaltatrici il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante prima dell'inizio delle relative lavorazioni. E' inoltre tenuta a trasmettere alla stazione appaltante i piani di sicurezza operativi redatti dalle singole imprese subappaltatrici prima dell'inizio dell'esecuzione dei rispettivi servizi.

18.3 ONERI ED OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore gli obblighi e gli oneri di seguito descritti.

- 1) Sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore lavori o dell'Amministrazione committente nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
- 2) L'assumere a proprio carico tutte le spese contrattuali secondo le disposizioni dell'art. 8 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 compresi i diritti di segreteria ove dovuti.
- 3) La formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità dei servizi, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere ed in conformità alle norme d'igiene.
- 4) Il provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e licenze necessari ed all'indennità per l'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio.
- 5) Il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori, provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisoriale.
- 6) Il provvedere, all'atto della formazione del cantiere, all'obbligo di disporre una tabella di dimensioni adeguate e con l'indicazione dei servizi che verranno eseguiti secondo gli standard dell'Amministrazione e le prescrizioni della D.L.. Nel cartello di cantiere dovrà essere inserito inoltre, a carico dell'Appaltatore, un rendering o una rappresentazione grafica (a scelta dell'Amministrazione), secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.
- 7) Il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati ai lavori e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L.
- 8) Il provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acque superficiali o di infiltrazione, e all'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e per la deviazione preventiva di queste, dalle opere.
- 9) Il provvedere alla fornitura di acqua potabile e alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.
- 10) Il mettere a disposizione dei Funzionari della D.L., durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale.

- 11) L'appaltatore deve garantire la presenza continua in cantiere del direttore di cantiere cui compete dirigere i lavori per conto dell'Impresa, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati dell'Amministrazione e che si assume ogni responsabilità circa l'esecuzione di tutte le opere.
- 12) La manutenzione del cantiere, l'adeguata illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso, anche se occorre sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte o maestranze. Lo sgombero nel cantiere, del materiale, dei mezzi d'opera e degli impianti di sua proprietà entro 20 giorni dalla compilazione del verbale di ultimazione.
- 13) L'adozione nell'esecuzione dei servizi, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
- 14) Il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verificano nell'esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie, fatto salvo quanto previsto dall'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e dall'art. 20 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
- 15) Come già indicato nell'art. 12.2 del presente Capitolato, l'appaltatore è tenuto a provvedere all'assicurazione rischio contro terzi inerente l'esecuzione dei servizi, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al citato articolo del presente Capitolato.
- 16) Come già indicato nell'art. 12.2 del presente Capitolato, l'appaltatore è tenuto a provvedere all'assicurazione contro i furti, gli incendi e l'azione del fulmine di tutte le opere del cantiere, dall'inizio dei servizi fino all'approvazione del collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eventualmente eseguite da altre ditte, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al citato articolo del presente Capitolato.
- 17) Il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del collaudo finale) alle persone addette ad altre Ditte, alle quali siano stati affidati i lavori non compresi nel presente Appalto, alle persone che seguono i servizi per conto diretto dell'Amministrazione appaltante ed alle ulteriori persone individuate dall'Amministrazione stessa.
- 18) L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, Azienda sanitaria, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici, ecc.
- 19) Denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e s.m.. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelievo e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Soprintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'Appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
- 20) La prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti, degli utensili e del personale necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da

eseguire: dopo questi ultimi l'Appaltatore è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito.

- 21) Il provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L., restando convenuto che, qualora l'Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto.
- 22) Il provvedere alla fornitura a proprie spese di tutta la documentazione necessaria ad illustrare le modalità tecnico-scientifiche adottate ed i materiali utilizzati negli interventi di manutenzione. Le relazioni tecnico-scientifiche, documentazioni fotografiche, prove ed analisi specialistiche eseguite in corso d'opera, rilievi grafico-critici dovranno essere eseguiti come indicato di volta in volta dalla D.L. Qualora l'Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà redigere direttamente tale documentazione, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto.
- 23) Il provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L., di materiali, forniture, anche se esclusi dal presente appalto, provvisti ed eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione, nonché alla loro buona conservazione e custodia; i danni che per cause a lui imputabili o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- 24) La manutenzione dell'intera opera fino al collaudo delle opere eseguite, qualora l'Amministrazione creda di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso per i difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall'uso o da negligenza del personale addetto all'uso stesso.
- 25) A servizi ultimati e prima della riconsegna delle aree o di parti di esse dovrà inoltre provvedere alla pulizia generale delle stesse, anche avvalendosi, previa richiesta di autorizzazione al subappalto se ed in quanto necessaria, di ditte in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa. Nell'eventualità che l'appaltatore non ottemperasse a tale onere, l'Amministrazione si riserva di far eseguire le operazioni di pulizia addebitando il relativo costo all'Appaltatore medesimo.

18.4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Nell'accettare i servizi oggetto del contratto, l'Appaltatore dichiara:

- 1) di aver preso conoscenza delle opere provvisoriale da predisporre, di aver visitato la località interessata dai servizi e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- 2) di aver valutato nell'offerta economica dei presenti servizi e manutenzione, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisoriale e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi contrattuali e sul corrispettivo dell'appalto, e quindi non sarà compensata a parte alcuna opera od onere provvisoriale o di sicurezza o manutentiva. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei servizi, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.

Con l'accettazione dei servizi l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità, i mezzi necessari e la mano d'opera per procedere all'esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di sicurezza e di buona tecnica.